

REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 293

Oggetto: Liquidazioni somme all'esito della CTU disposta in seno al giudizio pendente innanzi il Tribunale Civile di Catania c/ F.S e V.R. in proprio e nella qualità di genitori esercenti la patria potestà sul minore F.G.

<p>SERVIZIO LEGALE</p> <p>Bilancio 2017 Sub aggregato di spesa</p> <p><u>C.E.</u></p> <p><u>Reg.to</u> al n.</p> <p>Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.</p> <p>Per l'Ufficio Riscontro.....</p> <p>Il Responsabile del Settore</p> <hr/> <p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget</p> <p>Li</p> <p>L' addetto alla verifica della compatibilità economica</p> <hr/> <p>Lista di liquidazione n°</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale (Dott. Gianluca Roccella)</p> <hr/> <p>Servizio Legale</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile dell'istruttoria dott.ssa Aurelia Scibilia</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Il Dirigente, Avvocato Avv. Carmelo Fabio Antonio Ferrara</p>	<p>Seduta del giorno <u>13 APR. 2017</u></p> <p>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.M.di Gesù, 5 Catania</p> <p style="text-align: center;">IL DIRETTORE GENERALE Dott. Giorgio Giulio Santonocito</p> <p style="text-align: center;">Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana N°205/serv.1/S.G. del 24 giugno 2014, giusta art.33, comma 2, L.R. N° 5 del 14 aprile 2009</p> <p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Annino</p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario Dott.ssa Anna Rita Mattaliano</p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario Del Sig. Salvatore Ledda</p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
--	--

Premesso che, in data 17.12.2013 (prot.n. 17595/13) è pervenuta presso questa Azienda e nei confronti di altre parti comunicazione di avvio della procedura di mediazione proposta dal Sig. F.S. dinanzi l'Organismo di Conciliazione del Foro di Catania, finalizzata alla conciliazione della controversia per un valore di €. 5.000.000,00 avente ad oggetto il risarcimento dei presunti danni cerebrali irreversibili subiti dal piccolo F.G. al momento del parto avvenuto in data 1.12.2007 presso l'U.O. di Ginecologia del P.O. Garibaldi Nesima;

Che, con deliberazione n. 3 del 09.01.2014, si è provveduto a conferire l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda all'Avv. Antonino Longo al fine di partecipare alla fase della mediazione ed, in caso di esito negativo, nell'eventuale successiva fase giudiziale dinanzi il Tribunale Civile di Catania;

Che, in data 11.06.2014, è stato notificato nei confronti dell'Azienda e dei sanitari coinvolti atto di citazione innanzi il Tribunale Civile di Catania ad istanza del Sig. F.S., in proprio e nella qualità di genitore esercente la patria potestà sul minore F.G., al fine di far accertare e dichiarare che le gravissime lesioni permanenti del piccolo F.G. sono imputabili esclusivamente alla negligenza, imperizia e colpa professionale dei sanitari, accertando altresì la responsabilità civile solidale di questa Azienda con condanna alle spese e compensi del giudizio;

Che, a seguito della costituzione in giudizio dell'Azienda, in occasione della quale è stata chiamata in garanzia la Compagnia di Assicurazioni QBE Insurance, è successivamente intervenuta all'interno del giudizio anche la Sig.ra R.V. madre del minore, al fine di richiedere i danni subiti dalla stessa e dal figlio;

Che, con nota pec del 04.04.2016 (prot.n. 7053 del 05.04.2016), l'Avv. Longo ha comunicato che con ordinanza in data 30.03.2016 il G.I. dott. Barberi ha disposto la consulenza tecnica medico legale al fine di accertare se nella condotta delle parti convenute fosse ravvisabile un profilo di responsabilità professionale;

Che con nota prot.n. 1180 del 20.01.2017 il suindicato legale ha comunicato, tra l'altro, che il giudice Istruttore ha nominato quale consulente tecnico d'ufficio il Prof. Dott. Ignazio Barberi, coadiuvato dal Prof. Onofrio Triolo e Prof. Alessio Asmundo;

Che, in data 27.01.2017 il legale di parte attrice ha trasmesso proposta di incontro per un tentativo di conciliazione, subito inviata (con nota prot.n. 1761/17) al legale di fiducia, Avv. Longo, al fine di verificare la disponibilità di tutte le parti costituite, ed in particolare delle compagnie di assicurazioni chiamate in garanzia, tenuto conto delle quote di responsabilità individuate;

Che con nota pec del 16.02.2017 (prot.n.262417) è stato comunicato l'avvenuto deposito della CTU definitiva datata 14.02.2017, la quale, pur rispondendo alle puntuali osservazioni e note critiche formulate dai CC.TT.PP. di questa Azienda, ha riconosciuto la responsabilità dei sanitari nella causazione dei danni lamentati dagli attori, nonché dell'Ente "per le evidenti carenze organizzative nella gestione delle reciproche ovvero integrate attività delle varie figure professionali (..)", determinando altresì una ripartizione proporzionale nella misura del 30% per l'ostetrica, del 20% per il medico ginecologo e del 50 % per l'Azienda;

Che, in particolare, con la suindicata comunicazione l'Avv. Longo ha inoltre specificato che il Giudice Barberi, che aveva già in precedenza sollecitato le parti ad una definizione transattiva della controversia, all'udienza del 15.02.2017 ha nuovamente rinnovato l'invito a tutte le parti al bonario componimento;

Vista la nota pec del 10.03.2017 (prot.n. 3879/17) con la quale il suindicato fiduciario ha inviato una puntuale relazione, dalla quale risulta ancora una volta la richiesta di indennizzo formulata dalle parti attrici, con il dettaglio delle voci di asserito danno;

Visto il successivo verbale n. 4 del 14.03.2017 del CAVS, redatto alla presenza peraltro di una delegata dello studio dell'Avv. Antonino Longo;

Vista la nota prot.n. 4046 del 15.03.2017 con la quale la Direzione Generale, tenuto conto degli incontri informali avuti con il legale di fiducia nonché delle considerazioni espresse nella pec del 13/03/2017 (prot. n. 3879/17) nonché a quelle formulate nel corso della riunione del CAVS del 14/03/2017 dal Suo delegato avv. Daniela Failla, ha condiviso la proposta di offrire ai Sig.ri F.S. e R.V. una somma pari ad € 200.000,00 per consentire al minore di affrontare le terapie necessarie, nelle more che si arrivi ad un eventuale accordo con tutte le parti coinvolte, ivi comprese le Compagnie Assicuratrici;

Vista la nota pec del 22.03.2017 con la quale l'Avv. Longo ha rappresentato l'accoglimento della superiore offerta, formalizzata all'udienza del 22.03.2017 dinanzi il G.I. Dott. Barberi, a titolo di acconto, non rinunciando parte attrice, tuttavia, alla domanda risarcitoria per le maggiori somme richieste in

giudizio;

Vista la nota pec del 23.03.2017, prot. 4539, con la quale l'Avv. Longo ha trasmesso lettera dell'avvocato Maccarone Ignazio, difensore dei genitori, contenente l'IBAN intestato ai genitori del piccolo F.G., specificando quanto già deciso dal Giudice circa la necessità di acquisire copia delle spese sostenute che verranno tutte fatturate;

Considerato che l'avvocato Maccarone Ignazio, in seno alla predetta nota, ha precisato che "il dott. Barberi ha evidenziato che a suo avviso non era necessario chiedere il vincolo pupillare su tale somma"; Considerato di evitare un peggioramento delle condizioni del piccolo con aggravamento della eventuale condanna dell'Ente all'esito del giudizio e, nelle more che si arrivi ad un accordo con tutte le parti coinvolte;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla corresponsione a favore dei Sig.ri F.S. e R.V., in proprio e nella qualità di genitori esercenti la patria potestà sul minore F.G., della complessiva somma di €. 200.000,00 (duecentomila euro), da corrispondere nel più breve termine possibile e comunque entro la data della prossima udienza di precisione delle conclusioni fissata per il 17.05.2017, al fine di consentire al minore di affrontare le terapie necessarie ed immediate, mediante bonifico su C/C corrispondente all'IBAN meglio specificato nella nota prot.n. 4539/17, autorizzando la relativa somma sul conto 1200 1000020 SP (euro centomila) e la restante somma (euro centomila) sul conto 4000 1100020 CE bilancio 2017;

Ritenuto che la corresponsione del superiore importo non rappresenta alcuna ammissione di responsabilità in ordine ai fatti oggetto di contenzioso o anche rinuncia implicita alle difese ed istanze formulate (domanda di manleva QBE) nell'interesse di questa Azienda e salva sempre l'azione di ripetizione delle somme a conclusione del giudizio ove ne ricorrano i presupposti;

Rilevata, in re ipsa, l'urgenza di provvedere in merito;

Su proposta del Dirigente Avvocato, che, in ottemperanza alle funzioni attribuite, con la propria sottoscrizione attesta la legittimità nonché la validità formale e sostanziale del presente atto deliberativo; Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Per i motivi in premessa descritti che si intendono ripetuti e trascritti:


Provvedere alla corresponsione a favore dei Sig.ri F.S. e R.V., in proprio e nella qualità di genitori esercenti la patria potestà sul minore F.G., della complessiva somma di €. 200.000,00 (duecentomila euro), da corrispondere nel più breve termine possibile e comunque entro la data della prossima udienza di precisione delle conclusioni fissata per il 17.05.2017, al fine di consentire al minore di affrontare le terapie necessarie ed immediate, mediante bonifico su C/C corrispondente all'IBAN meglio specificato nella nota prot.n. 4539/17, autorizzando la relativa somma sul conto 1200 1000020 SP (euro centomila) e la restante somma (euro centomila) sul conto 4000 1100020 CE bilancio 2017.

Dare atto che la corresponsione del superiore importo non rappresenta alcuna ammissione di responsabilità in ordine ai fatti oggetto di contenzioso n. 9574/14 RG Tribunale civile di Catania, meglio specificato in premessa, o anche rinuncia implicita alle difese ed istanze formulate (domanda di manleva nei confronti della QBE) nell'interesse di questa Azienda e salva sempre l'azione di ripetizione delle somme a conclusione del giudizio ove ne ricorrano i presupposti.

Munire la presente della clausola di immediata esecuzione.

Il Direttore Amministrativo

(Dott. Giovanni Annino)



Il Direttore Sanitario

(Dott.ssa Anna Rita Mattaliano)



Il Direttore Generale

(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)



Il Segretario

(Sig. Salvatore Ledda)



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda, il giorno

_____ e ritirata il giorno _____

I'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal

_____ al _____, ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93,

e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania, _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale alla Sanità il _____ prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

A) Nota approvazione prot. n. _____ del _____

OVVERO

B) Per decorrenza del termine

Il Funzionario Responsabile
